

*Convenuti:* Commissione europea, Ufficio europeo per la lotta antifrode

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare i) la decisione dell'OLAF OCM (2021)22007 del 22 luglio 2021; ii) la decisione dell'OLAF OCM (2021)22008 del 22 luglio 2021; iii) la decisione della Commissione [rif. Ares(2021)20233749] del 22 marzo 2021 e iv) la decisione della Commissione [rif. Ares(2021)1610971] del 3 marzo 2021;
- ingiungere ai convenuti di versare i) la somma di EUR 1 127,66 trattenuta in assenza di qualsiasi decisione amministrativa individuale del PMO in relazione al recupero; ii) la somma di EUR 9 250,05 trattenuta con riferimento ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2021 e iii) EUR 1 *ex aequo et bono* per il risarcimento del danno morale patito dal ricorrente in conseguenza della condotta illegittima dell'OLAF nell'indagine OF/2016/0928/A1 che ha comportato la destituzione del ricorrente;
- condannare i convenuti a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte dell'OLAF dell'articolo 90, paragrafo 2, e dell'articolo 90 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, causata dal rigetto del reclamo del ricorrente del 23 marzo 2021 per irricevibilità sulla base di una giurisprudenza costante dell'UE secondo cui la relazione finale e le raccomandazioni dell'OLAF non costituiscono atti produttivi di effetti giuridici.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte dell'OLAF dell'articolo 90, paragrafo 2, e dell'articolo 90 bis del suddetto Statuto, causata dal rigetto del reclamo del ricorrente del 23 aprile 2021 per irricevibilità. Il ricorrente afferma che il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato ricevibile dall'OLAF in quanto l'OLAF è un servizio della Commissione — quindi fa parte della Commissione — e avrebbe dovuto esaminare il reclamo del ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell'articolo 90, paragrafo 2, di detto Statuto nella misura in cui la Commissione avrebbe emesso una decisione implicita di rigetto in relazione al reclamo del ricorrente diretto avverso la decisione della Commissione del 22 marzo 2021 [rif. ARES(2021)2023374] che aveva confermato la decisione della Commissione del 3 marzo 2021 [rif. ARES(2021)1610971].

---

### **Ricorso proposto il 25 ottobre 2021 — NJ / Commissione**

**(Causa T-693/21)**

(2022/C 37/52)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* NJ (rappresentante: C. Maczkovics, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare, in conformità all'articolo 265 TFUE, che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal prendere provvedimenti in merito alla sua denuncia del 19 aprile 2018 sull'aiuto di Stato SA.50952(2018FC);
- ordinare alla Commissione di prendere posizione, senza indugio, sulla denuncia registrata con il numero SA.50952 (2018FC);

- ordinare alla Commissione di pagare integralmente le spese, incluse quelle sostenute dal ricorrente, anche qualora, in seguito alla proposizione del presente ricorso, la Commissione adotti un provvedimento che, come disposto dal Tribunale di primo grado, renda il ricorso privo di oggetto, oppure qualora il Tribunale di primo grado respinga il ricorso dichiarandolo irricevibile.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un solo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, lo stesso invoca la violazione dell'articolo 265 TFUE, nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 2015/1589 <sup>(1)</sup>, del requisito di un esame diligente ed imparziale, del principio di buona amministrazione e del principio dell'adozione delle decisioni in tempi ragionevoli, in quanto la Commissione non ha adottato alcuna decisione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4 del regolamento 2015/1589 successivamente ai tre anni e sei mesi dopo che il ricorrente aveva depositato la sua denuncia relativa all'aiuto di Stato SA.50952(2018FC). Il ricorrente deduce che la Commissione avrebbe dovuto adottare tale decisione nel termine di dodici mesi, in conformità al suo Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato <sup>(2)</sup>, o quantomeno in un periodo di tempo ragionevole.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

<sup>(2)</sup> Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (GU 2009, C 136, pag. 13).

---

### Ricorso proposto il 31 ottobre 2021 — Peace United/EUIPO — 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN)

(Causa T-699/21)

(2022/C 37/53)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Peace United Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Artzimovitch, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* 1906 Collins LLC (Miami, Florida, Stati Uniti)

### Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Marchio controverso:* Marchio dell'Unione europea denominativo MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN — Marchio dell'Unione europea n. 11 352 804

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 luglio 2021 nel procedimento R 276/2020-2

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata in quanto, a seguito di diversi errori di valutazione in fatto e in diritto, nonché della violazione dell'obbligo di buona amministrazione, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio dell'Unione europea MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN n. 11 352 804 non fosse stato oggetto di un uso effettivo durante il periodo controverso per i servizi rivendicati nelle classi 41 e 43;
- condannare l'EUIPO alle spese.